

- L'Avv. (omissis), con richiesta pervenuta in data 4 agosto 2020, rappresenta di aver ricevuto in data 29 marzo 2018 un incarico professionale avente ad oggetto la consulenza ed assistenza stragiudiziale di una società a responsabilità limitata e di aver svolto attività avente ad oggetto i rapporti tra i soci; posto che l'incarico ha avuto termine a giugno 2018 e che il compenso è stato integralmente corrisposto, l'Avv. (omissis) chiede se possa accettare o meno il mandato a rappresentare un socio di minoranza nell'azione che lo stesso intende promuovere nei confronti della società (reclamo avverso bilancio finale di liquidazione), senza incorrere nelle violazioni degli articoli 24 e 68 del Codice Deontologico.

Il Consiglio

- udito il Consigliere Cerè, quale coordinatore della Struttura degli Studi Deontologici

osserva

L'art. 24 del Codice Deontologico Forense ('conflitto di interesse') prescrive l'obbligo di astensione da parte dell'Avvocato dal prestare attività professionale sia quando questa determini un conflitto di interesse attuale e concreto sia quando detto conflitto possa essere solo eventuale o potenziale; si configura 'conflitto di interesse' sia quando l'attività professionale richiesta determini un conflitto con gli interessi della parte assistita o interferisca con lo svolgimento di altro incarico professionale sia quando il nuovo mandato determini (o possa determinare) la violazione del segreto sulle informazioni fornite da altra parte assistita o cliente oppure la conoscenza degli affari di una parte possa favorire ingiustamente altra parte assistita o cliente.

Al momento dell'accettazione dell'incarico spetterà all'Avvocato effettuare la valutazione sulla sussistenza attuale od anche meramente potenziale di un conflitto di interesse così come delineato dalla norma deontologica.

L'art. 68 del Codice Deontologico Forense ('Assunzione di incarichi contro una parte assistita') consente all'Avvocato di assumere incarichi professionali contro una parte già assistita quando sia trascorso almeno un biennio (ad eccezione delle controversie familiari per le quali vi è il divieto anche oltre biennio) a condizione che l'oggetto del nuovo incarico sia

estraneo a quello espletato in precedenza e che nello svolgimento del nuovo incarico non vengano utilizzate notizie acquisite in ragione del rapporto già esaurito.

E' opportuno evidenziare che l'obbligo di astensione da parte dell'Avvocato dal prestare attività professionale quando questa determini o possa determinare un conflitto di interessi con altra parte già assistita prescritto dall'art. 24 non cessa al termine del biennio dalla conclusione del mandato.

Ritiene

che spetti *in primis* all'Avvocato, al momento dell'accettazione dell'incarico, la valutazione della sussistenza o meno di un conflitto di interesse tra il mandato proposto e gli incarichi già svolti o in corso di svolgimento, con conseguente obbligo di astensione dall'accettazione in caso di sussistenza di conflitto di interesse, anche solo potenziale ed anche a prescindere dal tempo eventualmente trascorso dalla cessazione dell'incarico precedente.

Parole/frasi chiave: artt. **24, 68 CDF**; assunzione di incarico contro parte già assistita - divieto - conflitto di interessi